



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. PISCHEDDA"

SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA I°GRADO

Via Verdi, 18 – 08042 BARI SARDO (NU)

TEL. +39.0782/223246

E Mail: nuic86200c@istruzione.it PEC: nuic86200c@pec.istruzione.it

Sito istituzionale: <http://www.icbarisardo.edu.it>

Codice Fiscale: 91005680912 – Codice Univoco Ufficio UFYLSG

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Delibera del Collegio dei Docenti del 1.06.2021

Aggiornato alla delibera del Collegio dei Docenti del 26/05/2022

- Legge 169/2008 valutazione con voto in decimi
- D.Lgs. Decreto legislativo n. 62/2017
- DM 741/2017
- DM 742/2017
- O.M. n. 64 del 14.03.2022

SOMMARIO

1	1 Criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo scuola secondaria di primo grado	3
2	2 Scuola Primaria	4
3	3 Scuola Secondaria di Primo Grado	4
4	4 Attribuzione del voto di ammissione all'esame di stato (DM 741/2017 – art. 2)	5

1 CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DELPRIMO CICLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti i team dei docenti e i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva/all'esame di Stato, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

1. nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva, ovvero alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione "in via di prima acquisizione" in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alla classe successiva, ovvero all'Esame di Stato a conclusione del ciclo, è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L' alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
3. l'ammissione all'esame di Stato è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
 - b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.
4. In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
5. La mancata partecipazione alle prove INVALSI non rileva in ogni caso l'ammissione all'esame di Stato.

2 SCUOLA PRIMARIA

La non ammissione, espressa all'unanimità, si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.
- ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica);
 - mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
 - gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati,
 - relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado);

Si ritiene di dover definire i seguenti criteri condivisi con cui i Consigli di Classe "in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento" deliberano l'ammissione/non ammissione degli allievi alla classe successiva.

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 1. della costanza, dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 3. dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

Il giudizio di non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe nei seguenti casi:

1. valutazione non positiva dell'andamento dell'alunno per mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovata anche da ripetuti rilievi di mancanze con riferimento al Patto di corresponsabilità e al Regolamento d'Istituto;
2. complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici, la cui gravità, anche a seguito di specifiche strategie attivate, a giudizio del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati);
- forme e frequenza dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno per carenze nella partecipazione personale responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.

In caso di voti insufficienti sarà compito del Consiglio di Classe valutare l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva sulla base dei seguenti criteri:

- qualora l'alunno/a presenti da 1 (una) a 4 (quattro) materie insufficienti;
- se si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza;
- se si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere gli obiettivi minimi;
- l'andamento delle attività di recupero proposte.

In sede di scrutinio finale l'alunno che arrivi con delle insufficienze può essere ammesso alla classe successiva o alle prove d'esame con:

- a) quattro 5;
- b) tre 4;
- c) due 4 e due 5;
- d) un 4 e tre 5.

Verranno valutati i singoli casi di alunni con 5 (cinque) o più materie insufficienti.

4 Attribuzione del voto di ammissione all'esame di stato (DM 741/2017 – ART. 2)

1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
2. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
3. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui all'art.13 del DM 741/2017.

Nel nuovo esame di Stato dunque il voto di ammissione:

1. si formula in base all'andamento del triennio;
2. assume un peso rilevante nel calcolo del voto finale;
3. non risulta dalla media matematica dei voti ottenuti dagli allievi durante l'ultimo anno scolastico.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno 20%
2. La media dei voti del secondo anno 20%
3. La media dei voti del terzo anno 60%

Si esclude dalla media il giudizio di comportamento e il giudizio di Religione.

Per la definizione finale del voto di ammissione all'esame si farà l'arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50 della media ponderata.

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame.

CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME – CLASSI TERZE 2021-22

Nome alunno	Media 1 anno - 20 % senza voto di comportamento		Media 2 anno - 20 % senza voto di comportamento		Media 3 anno - 60 % senza voto di comportamento		Media	Voto ammissione
	6,5	1,3	6,5	1,3	6,4	3,84	6,44	6
	6,5	1,3	6,4	1,28	6,6	3,96	6,54	7